

Publicato il 02/03/2018

N. 02407/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2008, proposto da:

Giordano Simeone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio eletto presso il suo studio in Santa Maria C.V., corso Garibaldi, 61;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona dei rispettivi Ministri p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Ministro dell'Interno n. 1449/R del 16.10.2007 di rigetto della richiesta di riconoscimento dell'infermità "ipertensione arteriosa" come dipendente da causa di servizio;

di tutti gli atti connessi;

e per l'accertamento del diritto ad ottenere il riconoscimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 la dott.ssa Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'istante, in servizio presso la Polizia di Stato, impugna il decreto ministeriale n. 1449/R del 16.10.2007, con il quale gli è stato negato il beneficio dell'equo indennizzo per l'infermità "ipertensione arteriosa", in quanto non dipendente da causa di servizio, lamentandone l'illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili e violazione di legge.

Premette in fatto di aver svolto per lungo tempo attività di servizio in situazioni di profondo disagio, nonché di stress psicofisico; tali modalità lavorative hanno indubbiamente influito sull'insorgenza della patologia riconosciuta.

Per tali ragioni la A.S.L. di Caserta aveva accertato che egli fosse affetto dall'infermità sopra citata e che essa fosse dipendente da cause di servizio. In conseguenza di tale accertamento l'istante richiedeva la concessione dei benefici di legge.

L'amministrazione, tuttavia, negava il beneficio richiesto, sulla base del parere della Commissione Medico Ospedaliera di Caserta (verbale n. 155 del 28.4.2006) e del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio (parere del 12.9.2007), che disconoscevano la dipendenza da causa di servizio della patologia "ipertensione arteriosa".

Avverso il citato provvedimento è stato proposto il ricorso in esame.

Il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si sono costituiti in giudizio.

Nella pubblica udienza del 2 febbraio 2018 il ricorso è stato chiamato in decisione.

Esso è privo di fondamento.

Al riguardo occorre evidenziare che il Comitato di verifica per le cause di servizio, nel parere, compiutamente richiamato nel provvedimento gravato e sul quale si appuntano le censure dedotte in ricorso, evidenzia come alcune delle patologie in questione non siano riconducibili ad alcun tipo di attività lavorativa.

Tale parere, con cui si è affermata la mancata incidenza dell'attività lavorativa sull'insorgenza della patologia, evidentemente rappresenta l'esito di un accertamento tecnico, non sindacabile in assenza di macroscopici vizi di irragionevolezza o illogicità, non riscontrabili nel caso di specie.

Esso è articolatamente motivato ed argomentato e non risulta conseguentemente inficiato da manifesta illogicità, nel qual caso soltanto, proprio per la sua natura tecnica, sarebbe illegittimo e a cascata lo sarebbe anche il decreto che lo ha fatto proprio.

Il ricorrente ha sostenuto invece che l'attività lavorativa dal medesimo svolta – peraltro comune a quella di tanti poliziotti – potrebbe fungere -quanto meno - da concausa nell'insorgenza della malattia, ma non ha fornito dati più puntuali sull'argomento in grado di inficiare l'attendibilità e la credibilità del suddetto parere tecnico.

Deve, pertanto, concludersi che il provvedimento impugnato è legittimo ed il ricorso in esame è infondato e deve essere rigettato.

Per quanto concerne le spese di giudizio, sussistono motivi di opportunità per la loro compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con
l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO